

2015



Camera di Commercio


Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

SERVIZIO BREVETTI E MARCHI

***REGISTRAZIONE
DI DISEGNI E MODELLI***

Guida

*UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
38122 TRENTO VIA DORDI 24*



INDICE

I DISEGNI E MODELLI.....	3
REQUISITI PER DISEGNI E MODELLI	4
DISEGNI E MODELLI NON REGISTRABILI	4
RELAZIONE CON ALTRE TIPOLOGIE DI PROTEZIONE.....	4
DIVULGAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO	5
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	5
FORMATO DELLA DOCUMENTAZIONE	6
RAPPRESENTANZA.....	7
MANTENIMENTO IN VITA DEI DISEGNI E MODELLI.....	7
RIVENDICAZIONE DI UNA PRIORITÀ	8
DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI DISEGNI E MODELLI	9
ESEMPIO DI DESCRIZIONE DEL DISEGNO O MODELLO.....	10
RIVENDICAZIONI	10

I DISEGNI E MODELLI

(D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 - Codice della Proprietà Industriale - D.M. 13 gennaio 2010 n. 33)

Per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, ovvero le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Con il termine "prodotto" si designa qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi, tra l'altro, i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Sono esclusi i programmi per elaboratore.

Come regola generale, i disegni e modelli possono essere:

- ***di carattere bidimensionale: come le decorazioni, forme, linee o colori di un prodotto***
- ***di carattere tridimensionale: ovvero l'aspetto e la forma intera di un prodotto***
- ***una combinazione di una o più di queste caratteristiche***

La registrazione del disegno o modello dura 5 anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione.

*La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi l'utilizzo commerciale senza il suo consenso. Con il termine "utilizzo" si fa riferimento alla fabbricazione, all'offerta, alla commercializzazione, ad importazione ed esportazione o impiego di un prodotto uguale al disegno o modello registrato. **Gli effetti giuridici della registrazione decorrono però dalla data in cui la domanda con relativa documentazione è stata resa accessibile al pubblico.** Il richiedente dovrà pertanto indicare nella domanda se intende rendere accessibile al pubblico immediatamente la descrizione e le foto del disegno o modello, oppure se preferisce mantenerle segrete per un periodo limitato (al massimo fino a 30 mesi dal deposito).*

Durante il suddetto periodo la domanda non sarà pubblicata e terzi non potranno visionare le informazioni in essa contenute; ciò implica che il richiedente non potrà far valere i propri diritti contro terzi e anche l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non avrà la possibilità di esaminare la domanda e procedere alla registrazione.

Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione per più disegni o modelli (modelli multipli fino a 100), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli ([Classificazione di Locarno](#)). In ogni caso non è obbligatorio indicare la classe in quanto viene assegnata d'ufficio durante la procedura di registrazione.

È da notare che con una domanda per disegno o modello, non può essere richiesta la protezione per speciali denominazioni o segni che sono destinati a contraddistinguere specifici prodotti o servizi: questa potrà essere ottenuta solamente mediante una domanda di registrazione per marchio.



REQUISITI PER DISEGNI E MODELLI

Affinché un disegno o modello possa essere registrato deve possedere determinati requisiti:

- **novità:** un disegno o modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima; viene detto "divulgato" se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima;
- **carattere individuale:** un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima;
- **applicazione industriale:** un disegno o modello risulta suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- **liceità:** significa che il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

DISEGNI E MODELLI NON REGISTRABILI

Non sono registrabili:

- *i disegni e modelli che non soddisfano i requisiti di novità, privi di carattere individuale o contrari all'ordine pubblico;*
- *le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;*
- *le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con un altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione.*

RELAZIONE CON ALTRE TIPOLOGIE DI PROTEZIONE

Qualora un modello risulti registrabile ai sensi di legge e, in aggiunta, accresca l'utilità dell'oggetto al quale fa riferimento, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno e modello, ma l'una e l'altra protezione non possono essere cumulate in un'unica domanda.

Disegni e modelli registrati che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, possono essere protetti contemporaneamente attraverso il diritto d'autore, ai sensi della Legge del 22 Aprile 1941, n. 633. Secondo la legislazione vigente sul diritto d'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

DIVULGAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO

*Al fine di rispettare il requisito di novità, se si intende proteggere un disegno o modello è **fondamentale mantenerlo segreto fino alla data di presentazione della domanda di registrazione**. Se il modello viene portato a conoscenza del pubblico (cataloghi, fiere, internet...) prima del deposito, non sarà più possibile richiedere la protezione attraverso la registrazione.*

*Qualora il disegno o modello venga presentato a terzi è opportuno predisporre e far sottoscrivere **appositi accordi di riservatezza** al fine di evitare che determinate imprese o persone se ne appropriino o lo divulghino prima di una eventuale domanda di registrazione.*

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

La domanda di registrazione per disegno e modello può essere depositata personalmente dal richiedente presso gli Uffici Brevetti delle CCIAA che, a richiesta, rilasciano copia autentica dell'originale del modulo di domanda.

*La **domanda** deve essere redatta su apposito **Modulo "DIS-RI"**, firmato in ogni pagina e deve contenere le seguenti informazioni:*

- *il **numero complessivo di disegni e modelli** per i quali si richiede la registrazione (disegno e modello singolo o deposito multiplo);*
- ***cognome e nome, nazionalità, residenza e domicilio elettivo** agli effetti di legge del richiedente ed eventualmente del mandatario/avvocato; la domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente, deve contenere l'esatta e completa denominazione della stessa, la sede, la nazionalità nonché la qualifica del firmatario. **Se il richiedente risiede all'estero deve eleggere il proprio domicilio in Italia ed indicarlo nella domanda;***
- *il **titolo del disegno o modello**, nel quale venga specificato il prodotto industriale la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche del prodotto stesso che si intende rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime; **il titolo, comunque, non deve contenere nessun nome proprio e nessuna denominazione speciale. Per esigenze meccanografiche esso non deve superare le 330 battute (caratteri + spazi tra le parole);***
- *il **cognome e nome dell'inventore designato**. Nel caso in cui non si conosca il nominativo dell'inventore il documento di designazione potrà essere inviato entro due mesi dalla data di deposito della domanda;*
- ***gli estremi del primo deposito eseguito all'estero**, per il medesimo trovato, nel caso in cui il richiedente intenda rivendicare, entro i termini stabiliti dalla vigente convenzione di Parigi, la priorità di un precedente deposito fatto in altro Stato;*
- *l'**elenco della documentazione** eventualmente allegata (disegni, lettera d'incarico ecc.).*



In aggiunta, [nel modulo di domanda](#) il richiedente deve specificare se intende rendere accessibile al pubblico immediatamente la descrizione, i disegni e le foto del disegno o modello, oppure se preferisce mantenerle segrete per un periodo limitato (al massimo fino a 30 mesi dal deposito). In assenza di specifica indicazione, la documentazione sarà resa immediatamente accessibile al pubblico.

Devono essere, inoltre, allegati i seguenti documenti:

- la **riproduzione grafica** del disegno o modello firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina;
- la **descrizione** del modello, se necessaria, contenente le rivendicazioni e firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (vedere esempio a pag. 13);
- la **lettera d'incarico** o procura generale in bollo, esclusivamente nel caso in cui il deposito avvenga a mezzo mandatario/avvocato;
- la **designazione dell'inventore** riportante il cognome e nome, nazionalità e residenza dello stesso, se il nominativo non è indicato nel modulo di domanda. Essa è soggetta a bollo e deve essere firmata dal titolare della domanda e dall'inventore;
- i **documenti di priorità** con traduzione in lingua italiana solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di proprietà di un primo deposito effettuato all'estero;
- **n. 1 marca da bollo da Euro 16,00** qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito;
- **Euro 40.00** in contanti per **diritti di segreteria** da versare alla Camera di Commercio. Se il depositante intende avere copia conforme del verbale di deposito, dovrà versare inoltre Euro 3.00 per l'autentica dell'atto.

FORMATO DELLA DOCUMENTAZIONE

- a. La riproduzione grafica del disegno o modello deve essere effettuata su tavole numerate delle dimensioni di cm 21 x 30 (con un margine di almeno 2 cm); ogni tavola deve essere firmata da richiedente o dal suo mandatario. La riproduzione grafica può essere eseguita a mano, oppure ottenuta mediante fotografia, stampa o processi analoghi; deve contenere specifiche indicazioni sulle dimensioni dei prodotti, nonché sul rapporto tra le parti, qualora abbiano un'evidente influenza funzionale/estetica sui prodotti stessi;
- b. la descrizione del modello, se necessaria, contenente le rivendicazioni e redatta in lingua italiana, dattiloscritta o impressa in modo indelebile e chiaro, non stampata fronte retro, su carta libera delle dimensioni corrispondenti a quelle della carta da bollo (stesso numero di righe, stesso margine). Ogni foglio non deve superare la lunghezza massima di 25 righe di scrittura; **la descrizione deve riportare, nell'intestazione, il titolo del modello identico a quello riportato in domanda, nonché nome e cognome o la denominazione sociale del richiedente;**
- c. **la descrizione, se presentata, si deve concludere con una o più rivendicazioni (a capo pagina) in cui devono essere esposte brevemente ma con precisione e chiarezza le parti essenziali e nuove del modello** (una rivendicazione per ogni caratteristica); le rivendicazioni costituiscono la parte che delimita la tutela del modello. Descrizione, rivendicazioni, disegni e descrizione devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina.

RAPPRESENTANZA

Se si sceglie di farsi rappresentare da un mandatario e/o avvocato, egli dovrà avere i seguenti requisiti:

- *essere un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio Albo professionale ed abilitato ad agire dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;*
- *essere un avvocato iscritto nel relativo Albo professionale.*

*Il mandato deve sempre avvenire in forma scritta e può essere costituito da una **lettera d'incarico** oppure nella forma di **procura generale**; l'incarico deve essere sottoscritto dal richiedente e controfirmato dall'incaricato.*

*La **lettera d'incarico** può riguardare una o più domande (singola o multipla) e deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative a cui si riferisce; è **soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00)** e va redatta su carta semplice (formato A4) senza alcun tipo di autenticazione. Nel caso di lettera d'incarico multipla è facoltà del rappresentante indicare in ogni domanda successiva alla prima gli estremi di deposito del documento originale.*

*La **procura generale** può essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata. In questo caso la firma del mandante deve essere accertata da un notaio. **Anche la procura generale è soggetta alla registrazione e all'imposta di bollo di Euro 16,00** e, corredata ad una domanda di disegno o modello, dà facoltà al rappresentante di presentare successivamente domanda per altri diritti di protezione a nome e nell'interesse dello stesso mandante. Il rappresentante potrà produrre successivamente una copia in carta semplice della stessa procura generale, oppure una dichiarazione, scritta in carta semplice, nella quale fa riferimento alla procura generale prodotta in precedenza. Tale atto vale per ogni procedimento di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.*

MANTENIMENTO IN VITA DEI DISEGNI E MODELLI

*Il titolare di una registrazione per disegno o modello può richiedere la proroga della durata per i **quinquenni successivi versando, esclusivamente su conto corrente postale, i relativi importi riportati in seguito**. Per le registrazioni già concesse il pagamento dei suddetti diritti di proroga deve essere effettuato entro la scadenza del quinquennio, ovvero entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. In caso contrario si potrà attendere la concessione della registrazione e presentare l'istanza di proroga entro i quattro mesi successivi alla data di concessione, pagando senza soprattassa i diritti per i quinquenni eventualmente scaduti o che andranno a scadere.*

Trascorsi detti termini di scadenza la proroga è ammessa entro i sei mesi successivi.

Qualora il titolare non effettuasse il pagamento dei diritti di proroga entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

Per effettuare il versamento dei diritti è consigliabile l'utilizzo dei bollettini di versamento postale comprendenti le sezioni "attestazione" e "ricevuta" di versamento. I bollettini devono riportare in ogni sezione il cognome e nome (denominazione sociale) del richiedente, mentre nella causale l'indicazione del numero di brevetto e della data di concessione, oppure il numero della domanda e la relativa data di deposito. Una volta effettuato il versamento, la sezione dei bollettini di versamento postale denominata "attestazione di versamento" deve essere depositata presso i reparti Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, che ne curano la trasmissione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

RIVENDICAZIONE DI UNA PRIORITÀ


Un disegno o modello ha validità solamente nel paese in cui è stato depositato e registrato. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione d'Unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, può però rivendicare il cosiddetto "diritto di priorità".

Tale diritto consiste nella possibilità di **depositare una domanda di protezione** per lo stesso disegno o modello in uno o più Stati, **entro un periodo massimo di sei mesi** dalla data di deposito della domanda precedente. In questo modo la domanda di registrazione successiva avrà validità a decorrere dalla stessa data di deposito della domanda originale.

Se si intende rivendicare in Italia la priorità di una domanda precedentemente depositata in un altro Stato, deve essere prodotto un idoneo documento, rilasciato dal competente Servizio del Paese in cui è avvenuto il primo deposito. La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di registrazione per disegno o modello o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i due mesi dalla data di priorità rivendicata. La documentazione che dimostri il diritto di priorità, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità stessa, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda di registrazione.

I documenti di priorità devono contenere i dati del richiedente e le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana (non richiesta per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi).

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare prova documentale di essere il successore od avente causa del titolo estero.



DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI DISEGNI E MODELLI

Con il Decreto ministeriale del 2 aprile 2007 sono stati fissati gli importi, i termini e le modalità di pagamento dei nuovi diritti per le domande di brevetto riguardanti invenzioni industriali, modelli di utilità e per le domande di registrazione di disegni e modelli.

DIRITTI DI DEPOSITO	EURO
Domanda di registrazione per un disegno o modello singolo: <ul style="list-style-type: none">• depositata in formato cartaceo	100.00
Domanda di registrazione per un disegno o modello multiplo: <ul style="list-style-type: none">• depositata in formato cartaceo	200.00
DIRITTI DI PROROGA	EURO
Per il 2° quinquennio	30.00
Per il 3° quinquennio	50.00
Per il 4° quinquennio	70.00
Per il 5° quinquennio	80.00
Soprattassa per ritardo del pagamento (entro 6 mesi)	100.00

DIRITTI DI SEGRETERIA	EURO
Deposito con copia autentica	43,00
Deposito senza copia autentica	40,00





DESCRIZIONE DEL DISEGNO O MODELLO

*La descrizione non è obbligatoria, ma deve essere presentata se ritenuta necessaria per la maggiore comprensione dei disegni o delle foto; deve essere redatta non in fronte-retro su carta bianca, mantenendo i margini ed il numero di linee di scrittura della carta bollata e presentata **dattiloscritta o eseguita con pc con tutte le firme in originale.** (Le rivendicazioni devono cominciare su un foglio a parte).*

DESCRIZIONE DEL DISEGNO O MODELLO AVENTE PER TITOLO:

“.....”

PER LE PERSONE FISICHE

A nome del sig. _____ di nazionalità _____ residente in _____ Via _____
n. _____ elettivamente domiciliato agli effetti di legge in _____ Via _____ n. _____

oppure

PER LE PERSONE GIURIDICHE

A nome della ditta _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ a mezzo del _____
(qualifica del firmatario) sig. _____ di nazionalità _____ elettivamente domiciliato agli effetti di
legge in _____ Via _____ n. _____ depositata in data _____ n. _____ (lasciare in bianco)

TESTO

- Ampliando quanto risulta dal titolo indicato, anticipare quegli elementi fondamentali che verranno successivamente illustrati nei dettagli e che rendono innovativo il modello proposto;
- elencare le tavole relative alla rappresentazione grafica del modello, precisandone la natura;
- riferendosi alle tavole sopra indicate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

RIVENDICAZIONI (CON FIRME IN ORIGINALE SU TUTTE LE PAGINE DA REDIGERE SU FOGLIO A PARTE)

1) _____;

2) _____;

3) _____ (indicare, in sintesi, i risultati innovativi o raggiungibili e mettere in risalto le effettive caratteristiche di ciò che si vuole proteggere nell'ambito del procedimento, del prodotto o macchina da brevettare; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).

Data _____

Firma _____

N.B. Le pagine della descrizione (non fronte-retro) devono essere numerate e comprendendo anche le rivendicazioni.

La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente (o dai richiedenti) oppure dal suo mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal medesimo firmatario a lato, in alto a destra.



ESEMPIO DI AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO

(IN CARTA SEMPLICE)

Alla Camera di Commercio I.A.A.

Ufficio Marchi e Brevetti

Via Calepina, 13

38122 Trento

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

in qualità di _____ (legale rappresentante, amministratore unico, titolare)

della società/ditta _____ con sede in _____

autorizza

il/la sig. _____ nato/a a _____ il _____

residente in _____ a depositare la domanda di registrazione del disegno o modello ed a firmare il relativo verbale di deposito.

Data _____

Firma _____

NB.: Allegare fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario.

